

DELIBERA N.107/08/CSP

Ordinanza ingiunzione alla società Nuovarete s.r.l. (emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “Nuovarete”) per la violazione dell’articolo 4, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177

L’AUTORITA’

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 aprile 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTA la propria delibera n.23/07/CSP del 22 febbraio 2007 recante: “*Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche*” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 marzo 2007, n. 63;

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell’Autorità in data 20 novembre 2007, n. 136/07/DICAM/N°PROC.1629/FB, notificato in data 26 novembre 2007, con il quale veniva contestata alla società Nuovarete S.r.l. con sede legale in Bologna, via dell’Arcoveggio n. 49/5, esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*Nuovarete*”, la violazione dell’articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso in data 4, 5, 6 e 7 novembre 2006, in data 27, 28, 30 e 31 dicembre 2006 ed in data 1° gennaio 2007, in fascia oraria notturna, programmi promozionali di servizi “*audiotex*” recanti scene pornografiche;

VISTE le memorie giustificative in data 18 dicembre 2007 (pervenute all’Autorità con nota prot. n. 0075575 del 19 dicembre 2007), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- l’emittente “*Nuovarete*” non ha trasmesso immagini pornografiche;

- i programmi oggetto di contestazione, sono andati in onda in fascia oraria notturna e pertanto non possono aver nuociuto all'utenza minorile;

ESPERITO l'accesso agli atti in data 30 gennaio 2008;

VISTE le memorie giustificative integrative - inviate dall'emittente a seguito della visione del contenuto dei supporti magnetici recanti la registrazione dei programmi oggetto di contestazione consegnati in sede di accesso agli atti avvenuto il 26 marzo 2008 - pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0015816 del 21 marzo 2008, con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- gli atteggiamenti e le pose delle ragazze rappresentate nei programmi andati in onda non hanno alcun contenuto pornografico od osceno in quanto i nudi parziali, non volgarmente esibiti, e l'assenza di esibizione di organi genitali è assolutamente in linea con altre tipologie di programmazione in onda anche in diverse e ben più importanti fasce orarie su altre emittenti, anche nazionali;

- l'orario di diffusione dei programmi in tarda ora notturna non è idoneo a recare danni potenziali all'utenza debole;

UDITA la parte in audizione in data 26 marzo 2008, nel corso della quale il legale rappresentante della società Nuovarete S.r.l., nel riportarsi integralmente alle memorie difensive del 18 dicembre 2007 ribadendo il contenuto erotico e non pornografico delle trasmissioni contestate, ha sostenuto, in particolare, che le trasmissioni oggetto di contestazione esulano, nei loro contenuti, dalla potenzialità di nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori per la scelta dell'orario di messa in onda (fascia notturna) nel quale si presume che il pubblico dei telespettatori sia un pubblico adulto;

RITENUTO di poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente limitatamente alla parte in cui si sostiene che, in relazione all'orario di trasmissione, i programmi oggetto di contestazione non possono nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori;

RITENUTO, viceversa, di non poter accogliere le ulteriori dedotte giustificazioni in quanto nelle trasmissioni mandate in onda dall'emittente le rappresentazioni di nudità, anche integrale, in pose ed atteggiamenti che richiamano in maniera provocatoria l'attività sessuale con esibizione dell'organo genitale femminile, nonché la esplicita illustrazione di rapporti intimi tra persone dello stesso sesso e di atti di autoerotismo integrano la fattispecie di scene pornografiche;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00) per ciascuna violazione rilevata, ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in ordine ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 che:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi elevata, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: nel prendere atto che la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso, si riscontrano 9 episodi di violazione per le trasmissioni andate in onda in data 4, 5, 6 e 7 novembre 2006, in data 27, 28, 30 e 31 dicembre 2006 ed in data 1° gennaio 2007, in fascia oraria notturna ed oggetto di contestazione con il citato atto CONT/136/07/DICAM/N°PROC.1629/FB del 20 novembre 2007;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Nuovarete S.r.l. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 27.000,00 (ventisette-mila/00) paria a euro 3.000,00 (tre-mila/00) per ciascuna violazione rilevata (n. 9), secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

ORDINA

alla società Nuovarete S.r.l. con sede legale in Bologna, via dell'Arcoveggio n. 49/5, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Nuovarete*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 27.000,00 (ventisette-mila), per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa articolo 51, comma 3, del decreto legislativo n. 177/2005, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.107/08/CSP*", entro sessanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291,00) irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 21 aprile 2008

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto
deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola